

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2249 del 15/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, richiesta dalla SF AUTOMOTIVE s.r.l. per l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2337 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, richiesta dalla SF AUTOMOTIVE s.r.l. per l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2377, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 32292 del 14/05/2024 e con scadenza di validità in data 13/05/2039 alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. (C.F. 03035250210 e P.IVA 03035250210), per area di gestione dell'attività fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 26/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/216928 del 29/11/2024 (**pratica Sinadoc 40093/2024**) dal procuratore della SF AUTOMOTIVE s.r.l. (C.F. 03035250210 / PIVA 03035250210), con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016 per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta presso lo stabilimento ivi ubicato in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche all'emissione in atmosfera denominata E13 ed aggiunta della nuova emissione in atmosfera denominata E15, con contestuale aggiornamento della documentazione di impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/8196 del 16/01/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/51286 del 18/01/2025).
- Parere per la matrice impatto acustico dell'Unione Reno Galliera / Comune di San Giorgio di Piano (PG/2025/60748 del 31/03/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto di quanto dichiarato nella domanda presentata a questa Agenzia in data 26/11/2024 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la SF AUTOMOTIVE s.r.l. ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri

istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla ditta/società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SF AUTOMOTIVE s.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della SF AUTOMOTIVE s.r.l. (C.F 03035250210 e P.IVA 03035250210) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di San Giorgio di Piano, Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza dell'Unione Reno Galliera / Comune di San Giorgio di Piano con richiamo alla dichiarazione/documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2377 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
 4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
 5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giorgio di Piano e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
 10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SF AUTOMOTIVE S.r.l.

comune di San Giorgio di Piano - via Caduti sul Lavoro n° 6

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta dalla società SF AUTOMOTIVE Srl nello stabilimento posto in comune di San Giorgio di Piano, via Caduti sul Lavoro n° 6, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SF AUTOMOTIVE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
 PROVENIENZA: PRIMA VULCANIZZAZIONE
 EMISSIONE E2
 PROVENIENZA: SECONDA VULCANIZZAZIONE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3
 PROVENIENZA: VULCANIZZAZIONE/ESSICCAZIONE POST-VERNICIATURA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PREPARAZIONE VERNICIATURA (PLASMA)

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	6700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: FORNO DI RISCALDAMENTO

Portata massima	250 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: STAZIONE PASSAGGIO FORNI

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: USCITA SECONDO FORNO DI VULCANIZZAZIONE
EMISSIONE E10
PROVENIENZA: STAZIONE DI PASSAGGIO FORNO/RAFFREDDAMENTO

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: USCITA VERNICIATURA
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: USCITA PLASMA

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore.

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO/TRATTORE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PRESSE - LAVORAZIONI A BANCO - FLOCCATURA

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORATRICE LASER

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: PRESSE - LAVORAZIONI ACCESSORIE

Portata massima	6300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E15 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E15, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA, con particolare riferimento a:

- Tav. 01 – Rev. 01 datata 20/11/2024

Pratica Sinadoc n. 40093/2024

Documento redatto in data 11/04/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SF AUTOMOTIVE s.r.l. ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 20/11/2024 presentata dalla società SF AUTOMOTIVE s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura, PG/2025/51286 del 18/03/2025.
- Visto il parere/nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di San Giorgio di Piano con nota Prot. 22081 del 28/03/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dall'Unione Reno Galliera / Comune di San Giorgio di Piano, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2025/51286, con parere nulla osta acustico Prot. 22081 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/60748 del 31/03/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/11/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta/società SF AUTOMOTIVE s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/216928 del 29/11/2024).

Pratica Sinadoc n. 40093/2024

Documento redatto in data 11/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 22081

Pratica 44789/68921/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **SF Automotive Srl** con sede in Brunico (BZ), Via Dei Campi Della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/11/2024, Prot. n. 68921, dal Sig. Giancarlo Nicoli Canepa - C.F. NCLGCR52R12D416H in qualità di legale rappresentante della ditta **SF Automotive Srl** con sede in Brunico (BZ) Via Dei Campi Della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti Sul Lavoro n. 6 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma e lavorazione di trafilati in EPDM;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 14/05/2024 prot. n. 32292 con scadenza di validità al 13/05/2039;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Modifica sostanziale comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 1143 del 28/01/2025 (Prot. SUAP n. 4644 del 28/01/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 51289 del 18/03/2025 (Prot. SUAP n. 20110 del 18/03/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica favorevole condizionata, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 28/03/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2025/0001143
del 28/01/2025

comunicazione a mezzo pec

Spett.Le **S.U.A.P.**
Unione RenoGalliera
Via Fariselli n. 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE D'AREA

Visti:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2024-14679 del 2/12/2024 presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera dal Sig. Nicoli Canepa Giancarlo legale rappresentante della Ditta "SF Automotive Srl & SF Automotive GMBH" (**Pratica SUAP n. 44789-68921-2024**), relativa all'attività ubicata a San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti sul Lavoro n. 6, e finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico in base al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Vs. richiesta pervenuta in data 2/12/2024 prot. n. 14679;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano, approvata con D.C.C. n. 42 del 14/05/2015 e ss.mm.ii. e D.C.C. n. 2 del 12/02/2020;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un Ambito Produttivo in corso di attuazione ASP- BA, ex comparto A del P.R.G. 2000 (Art. 25.5 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale e Art. 28.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio);

ESPRIME

ai soli fini urbanistici, e per quanto di propria competenza, **parere favorevole**.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE D'AREA
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del

"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.
82/2005



Sinadoc n. 40093/2024

San Giorgio di Piano, 17/03/2025

Comune di San Giorgio di Piano
comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it

SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**
c.a. Pier-Luigi Bernardi
aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per modifica sostanziale.

Ditta: **SF AUTOMOTIVE Srl** Sede Legale via Dei Campi Della Rienza, 30 Brunico (BZ); Unità locale Via Caduti Sul Lavoro, 6 a San Giorgio di Piano (BO).

Riferimento Suap **44789/68921/2024** - Protocollo nr 0069786 del 29/11/2024.

Vista la documentazione presentata (agli atti Arpae PG/2024/216928 del 29/11/2024) da Sig. Nicoli Canepa Giancarlo in qualità di Legale Rappresentante della società "SF Automotive Srl" per richiesta di modifica sostanziale (matrici emissioni in atmosfera e rumore) all'autorizzazione vigente AUA DET-AMB-2024-2377 del 23/04/2024 rilasciata da ARPAE AACM, si precisa che il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice **impatto acustico** e che il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2025/0008196 del 16/01/2025).

L'azienda svolge con l'ausilio di 31 addetti all'attività, la fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, in particolare è specializzata nella produzione di profilati in gomma.

Dalla documentazione relativa all'istanza presentata si evince che l'azienda richiede la modifica del punto di emissione **E13** ("**Presse + lavorazione a banco**", con il convogliamento a tale punto di emissione dell'aspirazione relativa al banco di lavoro n. 06 destinato all'applicazione del primer e una nuova macchina per test di infiammabilità nel reparto di floccatura, oltre all'inserimento di due aspirazioni a soffitto per agevolare il ricircolo dell'aria del Reparto floccatura) corrispondente alla sorgente sonora **S13**; le variazioni proposte riguardano inoltre l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera **E15** ("**Presse + lavorazioni accessorie**" (per **l'installazione di sei nuove presse automatiche ad iniezione e due macchine per la rasatura** che costituiscono nel loro insieme una nuova sorgente sonora **S16**).

La VPIA presentata denominata "*Documento di Valutazione previsionale di impatto acustico*"



dell'intera attività produttiva" (Rev 0 del 20/11/2024) redatta dal TCA¹ è relativa all'inserimento di nuovo impianto di aspirazione aria e relativo punto di emissione in atmosfera (E15), previsto **con funzionamento in continuo nelle 24 ore**; dall'esame della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

L'attività attualmente viene dichiarata dal TCA svolta nel solo periodo di riferimento **diurno, pur essendo già autorizzata a lavorare anche durante il periodo notturno**.

Dalla classificazione acustica C.C. n. 02 del 12.02.2020 del Comune di San Giorgio di Piano presentata, all'insediamento risulta assegnata la **classe V², aree prevalentemente industriali**.

Il TCA dichiara inoltre che nei pressi dello stabilimento non sono presenti ricettori abitativi, pertanto per definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, lo stesso ha provveduto ad eseguire misure fonometriche con strumentazione di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99) e tarata, come da certificati allegati alla VPIA.

Le cinque misure effettuate (da P1 a P5) sono state eseguite al confine di proprietà in data 06/12/2023, in periodo diurno, come evidenziato dalle Time History allegate:

P1 - lato nord, in corrispondenza della sorgente S13 di cui è prevista modifica e dove dovrebbe essere installata la nuova sorgente S16; inizio misura ore 9:35, TM = 10 minuti, **LAeq = 49.3 dB(A)**;

P2 - in corrispondenza della metà del lato est; inizio misura ore 10:19, TM = 10 minuti, LAeq = 56.3 dB(A) con la presenza di un **tono puro** a 200Hz **LAeq = 59.3 dB(A)**;

P3 - lato sud-est, in corrispondenza delle posizioni tra S11-S12 e S4-S5-S9-S3-S10; inizio misura ore 10:08, TM = 10 minuti, LAeq = 57.1 dB(A) con la presenza di un **tono puro** a 200Hz **LAeq = 60.1 dB(A)**;

P4 - lato sud-ovest, in corrispondenza delle posizioni tra S11-S12 e S8-S2-S7-S1-S6; inizio misura ore 09:46, TM = 10 minuti, **LAeq = 51.4 dB(A)**;

P5 - in corrispondenza della metà del lato ovest, in corrispondenza della sorgente S14; inizio misura ore 10:30, TM = 10 minuti, **LAeq = 45.2 dB(A)**.

In base alle rilevazioni eseguite *ante operam* (con portoni dello stabilimento chiusi e le lavorazioni interne funzionanti ad esclusione della nuova sorgente S16, non ancora installata) il TCA ritiene che la rumorosità prodotta dalle attività interne all'azienda, in periodo diurno, non comportano superamenti dei Valori Limite Assoluti di Immissione relativi alla classe acustica V, in prossimità del confine di proprietà aziendale.

Nella postazione P1 è stata ripetuta la misura anche in periodo notturno:

P1 - lato nord, in corrispondenza della sorgente S13 oggetto di modifica e la nuova sorgente S16; inizio misura ore 23:04, TM = 10 minuti, **LAeq = 47.2 dB(A)**.

Relativamente al livello di emissione dell'impianto tecnologico di cui è prevista l'installazione (nuova sorgente sonora **S16**), la VPIA non considera i dati dichiarati dalla ditta fornitrice, ma valori acustici di impianti similari (con uguale portata, diametri, sistemi di abbattimento, ecc.), misurati ad 1 metro di distanza dalla sorgente stessa, pari a **68,0 dB(A)**.

Considerato che nella VPIA presentata per la verifica del Livello di Immissione assoluto diurno al confine di proprietà il TCA considera esclusivamente i lati ritenuti da lui maggiormente influenzati

¹ Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 26/10/1995 n. 447, iscritto al numero 5865 dell'elenco Enteca ex Art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **60 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.



dalla posizione della nuova sorgente sonora **S16** da installare (Lato NORD – Postazione P1 a 25 m dalla sorgente e Lato Est – Postazione P2 distante 55 m dalla sorgente);

Considerato che il livello di emissione contemplato nel calcolo è relativo alla sola sorgente sonora **S16**;

Considerato che la verifica effettuata nelle postazioni P1 e P2, consente al TCA di ritenere rispettati i VL di Immissione assoluti della classe V, estendendo tale rispetto anche ai confini di proprietà non considerati (lato sud P3 e P4, e lato ovest P5);

Preso atto che la misura eseguita in P1, *ante operam*, in periodo di riferimento notturno con tutte le sorgenti sonore aziendali dichiarate non attive (Livello residuo) evidenzia il rispetto del Valore limite di Immissione assoluto della classe V;

Considerato che nei calcoli forniti per la verifica del Valore Limite di Immissione assoluto notturno, il TCA ipotizza le sorgenti da S1 a S12 e S15 con Livello di emissione pari a 60 dB(A) ciascuna ad 1 m e distanti 80 m dal confine di proprietà considerato (lato nord - P1), mentre le due sorgenti oggetto di modifica **S13** ed **S16** con Livello di emissione pari a 68 dB(A) ciascuna, ad 1 m e distanti 25 m dal confine di proprietà considerato;

Considerato che nei calcoli forniti per la verifica del Valore Limite di Immissione assoluto notturno, il TCA ipotizza le sorgenti da S1 a S12 e S15 con Livello di emissione pari a 60 dB(A) ciascuna ad 1 m, con distanze diversificate per ciascuna sorgente dal confine di proprietà considerato (lato est - P2), mentre le due sorgenti oggetto di modifica **S13** ed **S16** con Livello di emissione (pari a 68 dB(A) ciascuna, ad 1 m) e distanti rispettivamente 90 e 55 m dal confine di proprietà considerato;

Preso atto che per determinare il massimo contributo sonoro emesso dalla totalità delle sorgenti il funzionamento viene considerato **contemporaneo e continuo sulle 24 ore**, ad esclusione di S14 (attività di carico/scarico merce dichiarata attiva per soli 15 minuti/giorno nel periodo temporale 8:00-18:00), ritenuta dal TCA trascurabile;

Preso atto che per quanto riguarda il punto di emissione E14 a servizio della linea automatica di vulcanizzazione (FORATURA LASER) denominata S15, il TCA precisa che il motore di ventilazione è posto all'interno dello stabilimento;

Visto che la documentazione evidenzia l'assenza di ricettori in prossimità dell'azienda sui quali verificare il valore limite differenziale di immissione;

Visto il rispetto dei Valori Limite di immissione assoluti, previsti sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;

Per quanto sopra esposto, si esprime il contributo tecnico **favorevole a condizione che**:

1. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera modificato E13 (S13) e di nuova installazione E15 (S16), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione di **collaudo acustico post operam** redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto, con tutte le sorgenti attive contemporaneamente (comprese S13 ed S16), presso i quattro lati del confine aziendale, sia in periodo di riferimento diurno che notturno;*
2. *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge.*

e con le seguenti **prescrizioni tecniche**:



3. *siano adottati impianti con livelli di emissione sonora uguali o inferiori a quelle considerate dal TCA e indicate nella VPIA esaminata (il livello di emissione della sorgente sonora S16 di nuova installazione sia uguale o inferiore al L_{Aeq} 68,0 dB(A) a 1 metro);*
4. *siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, in fase di esercizio, la compatibilità acustica degli impianti nel tempo, rispetto al contesto territoriale circostante;*
5. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
6. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
7. *qualsiasi variazione del territorio circostante che comporti la presenza di ricettori abitativi futuri, sottoposti agli effetti sonori dell'azienda, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto del Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli³ e dal TCA Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

***L'Incarico di Funzione del Distretto Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)

³ TDP iscritto all'albo.

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.